



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

DELIBERA

N. 28 DEL 4 LUGLIO 2017

OGGETTO: Comune di Nocera Terinese (CZ) – dissesto finanziario –
MACCHIONE GENNARO - Fascicolo n. 503 - Istanza ammissione alla massa passiva dell'importo di € 6.500,00 a titolo di rimborso spese legali sostenute in relazione al giudizio di responsabilità definito in primo grado con sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Calabria n. 256/2015.
Provvedimento definitivo di **RIGETTO TOTALE**.

In data 4 luglio 2017, alle ore 17,00 nella casa Comunale di Nocera Terinese (CZ)

PREMESSO

- ✓ che il Comune di Nocera Terinese, con deliberazione n. 7 del 9/05/2016 del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- ✓ che con D.P.R. in data 01/08/2016 la d.ssa D.ssa Teresa Colacione è stata nominata Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- ✓ con delibera n. 1 del 19 agosto 2016 la sottoscritta d.ssa Teresa Colacione, ai sensi dell'art. 252, co. 2, del D.lgs. 267/2000, si è insediata presso il Comune di Nocera Terinese quale Commissario Straordinario di Liquidazione per la gestione delle procedure del dissesto finanziario dell'Ente;
- ✓ con nota indirizzata all'Organo Straordinario di Liquidazione nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 01.08.2016 in seguito alla dichiarazione di dissesto del Comune di Nocera Terinese ed acquisita in data 30/01/2017 al n. 1004 del prot. gen.

dell'Ente, il sig. **MACCHIONE Gennaro** formulava istanza di ammissione alla massa passiva della somma di € **6.500,00** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del giudizio di responsabilità amministrativa definito in primo grado con sentenza della Corte dei Conti - Sez. Giurisdizionale per la Calabria - n. 256/2015, depositata in data 10/12/2015;

- ✓ nel riscontrare detta richiesta, con nota prot. n. 4768/503 O.S.L. del 23/05/2017, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, l'O.S.L. trasmetteva all'interessato preavviso di totale rigetto dell'istanza in esame per le motivazioni in esso riportate, invitando contestualmente lo stesso a voler presentare osservazioni scritte eventualmente corredate da documenti, entro e non oltre gg. 10 dal ricevimento del preavviso medesimo;
- ✓ entro il termine fissato dall'O.S.L., con nota acquisita in data 1/05/2017 al n. 5020 del prot. gen. dell'Ente, il sig. **MACCHIONE Gennaro** trasmetteva le osservazioni in esame, richiedendo **l'integrale** accoglimento dell'istanza di ammissione al passivo per come sopra riportata;

CONSIDERATO CHE

- ✓ le osservazioni presentate dal sig. **MACCHIONE Gennaro** non appaiono sufficienti a mutare l'avviso dell'O.S.L. in ordine alla preannunciata totale reiezione dell'istanza di ammissione alla massa passiva in esame, atteso che:
- ✓ con specifico riferimento ai giudizi avanti alla Corte dei Conti, le indicazioni ermeneutiche fornite in merito dalla giurisprudenza contabile, recepite anche dalla Suprema Corte di Cassazione e dall'Avvocatura dello Stato stabiliscono che, in tali ipotesi, *“il rimborso delle spese legali può essere effettuato esclusivamente nel caso in cui la Corte abbia accertato l'assenza di responsabilità. In ogni caso, ai sensi dell'art. 10, comma 10 bis, D.L. n. 203/05, convertito con modifiche nella legge n. 248/05, è dovuto il rimborso delle spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del prosciolto”*;

RILEVATO CHE, in particolare:

- ✓ i giudici contabili, nell'interpretare la normativa disciplinante il rimborso delle spese legali sostenute nell'ambito di giudizi contabili (art. 3, comma 2-bis del D.L. n. 543/1996 - art. 10-bis, comma 10 del D.L. n. 203 del 2005, come integrato dall'art. 17, comma 30-quinquies del D.L. n. 78 del 2009), nell'assegnare al parere dell'Avvocatura erariale prescritto dalla richiamata disciplina il valore di *“una mera verifica di rispondenza della richiesta di rimborso alla liquidazione del Giudice, nonché di congruità di eventuali spese legali aggiuntive correlate all'attuazione della pronuncia”* (Corte Conti, sez. I appello, sent. n. 428/2008), hanno chiarito che *“incontestabilmente compete al solo giudice contabile disporre in tema di liquidazione delle spese in favore del dipendente assolto nel merito innanzi alla Corte dei conti”*. Per cui, *“di fronte alla presentazione all'amministrazione di una parcella difforme rispetto a quanto stabilito in sentenza, il dipendente non può ottenere l'integrale rimborso della stessa, restando a suo carico la parte di spese che, eventualmente,*

il suo difensore abbia a pretendere (...) Ne deriva, altresì, che l'amministrazione di appartenenza dell'assolto dovrà eseguire la sentenza e liquidare tali spese così come sono state liquidate dalla Corte, senza poter entrare nel merito e senza rimborsare anche eventuali altre spese fatturate dal legale di parte" (ex multis, Corte Conti, Sezione giurisdizionale per la Toscana, sent. n. 310 del 16.10.2013);

- ✓ la Suprema Corte di Cassazione - recependo le indicazioni interpretative formulate in merito dalla magistratura contabile - ha recentemente stabilito che, *"in caso di proscioglimento nel merito del convenuto in giudizio per responsabilità amministrativo-contabile innanzi alla Corte dei Conti, spetta esclusivamente a detto giudice, con la sentenza che definisce il giudizio, liquidare - ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 c.p.c. e a carico dell'amministrazione di appartenenza - l'ammontare delle spese di difesa del prosciolto, senza successiva possibilità per quest'ultimo di chiedere in separata sede all'amministrazione medesima la liquidazione di dette spese, neppure in via integrativa della liquidazione operata dal giudice contabile. Tale principio si applica anche in ipotesi di compensazione delle spese disposta dal giudice contabile nel vigore del testo del cit. art. 10 bis, c. 10 d.l. n. 203/05 anteriormente alla novella di cui all'art. 17 d.l. n. 78/09, convertito, con modificazioni, in legge n. 102/09".* (Corte di Cassazione, sez. lavoro n. 19195/2013)
- ✓ anche l'Avvocatura dello Stato, uniformandosi all'indirizzo ermeneutico tracciato dalla Suprema Corte e dai giudici contabili, ha riconosciuto che *"con esclusivo riferimento alla particolare ipotesi di proscioglimento nel giudizio davanti alla Corte dei Conti, il parere dell'Avvocatura dello Stato ha una funzione c.d. formale atteso che il legislatore, con la norma interpretativa del 2005, così come interpretata dalla citata giurisprudenza di legittimità, ha inteso demandare direttamente all'Organo giurisdizionale (il giudice contabile) l'attività di liquidazione e commisurazione delle spese legali. Il parere di congruità dell'Avvocatura, comunque contemplato dalle richiamate disposizioni, appare nella fattispecie, ridimensionato al ruolo di riscontro formale, sul piano amministrativo, della conformità della richiesta di rimborso rispetto alla misura liquidata in sentenza, nonché, eventualmente, per valutare la congruità degli oneri accessori non espressamente indicati nella sentenza (rimborso forfettario, Iva, Cpa), ovvero la rimborsabilità di spese strettamente connesse alla difesa nel giudizio, ma sostenute successivamente. L'Amministrazione, peraltro, considerato che si tratta di spese predeterminate nel loro ammontare e quindi facilmente verificabili, potrà accertare direttamente la congruità di tali voci, interessando la Scrivente solo in caso di dubbi sull'entità delle stesse, e potrà quindi liquidare al dipendente l'importo stabilito dalla Corte dei Conti in sentenza oltre le spese vive od accessori di certa spettanza"* (parere del 13/01/2016-13436);

DATO ATTO CHE

in ossequio alle indicazioni operative fornite dall'Avvocatura dello Stato con il parere da ultimo richiamato, la valutazione di congruità degli importi ritenuti ammissibili alla massa passiva a titolo di rimborso delle spese legali sostenute dal sig. **MACCHIONE Gennaro** nel giudizio contabile sopra emarginato può essere effettuata direttamente dall'O.S.L., non rinvenendosi nel caso di specie elementi di incertezza applicativa tali da rendere necessario l'acquisizione del preventivo parere della medesima Avvocatura erariale;

RITENUTO

pertanto opportuno, per le motivazioni sopra espresse, confermare il totale rigetto dell'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal sig. **MACCHIONE Gennaro** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa, nell'ambito del giudizio di responsabilità erariale indicato in premessa, nei termini precisati nel preavviso di totale rigetto sopra richiamato;

VISTO il D.P.R. 378/1993;

VISTO il d.lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di **rigettare totalmente**, per le motivazioni espresse in premessa e negli atti in essa richiamati, l'istanza di ammissione alla massa passiva della somma richiesta dal sig. **MACCHIONE Gennaro** a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nell'ambito del giudizio di responsabilità erariale definito con la sentenza indicata in premessa;
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.
4. di trasmettere copia della presente deliberazione all'interessato

Il Commissario Straordinario di Liquidazione
(d.ssa Teresa Colacione)



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica dello stesso.